

TABELLA 16

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO			
Budget art.9.co.28 d.l.78/2010 anno 2015 personale non dirigenziale	Budget art.9.co.28 d.l.78/2010 anno 2016 personale non dirigenziale	Budget art.9.co.28 d.l.78/2010 anno 2017 personale non dirigenziale	Media budget 2015-2017
€ 67.326,92	€ 67.326,92	€ 67.326,92	€ 67.326,92

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018						
Amministrazione	Stabilizzazioni art.20, comma 2, d.lgs n.75/2017 Media budget t.det. (ar. 9, comma 28, d.l. 78/2010) 2015-2016-2107	Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento complessivo lordo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	€ 67.326,92	Area B pos.eco .B1	2	€ 33.535,82	€ 67.071,64	€ 255,28
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO		Totale unità	2	Totale oneri	€ 67.071,64	

18A08348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2018.

Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze;



Visto l'art. 14, comma 8-*bis*, della predetta legge n. 196 del 2009, che dispone che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, concernenti le procedure di gara e le fasi a essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, il comma 414 dell'art. 1 della predetta legge n. 205/2017, che dispone che «con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413»;

Ritenuto che le predette disposizioni della legge n. 205/2017 sono essenziali ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

Ritenuto di dover assicurare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente decreto con le determinazioni assunte dall'Unione europea in materia di comunicazione in formato elettronico nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto della costituzione di un apposito gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, e proprie strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID, da ANAC, dall'Agenzia delle entrate, da una rappresentanza delle regioni e province autonome e di propri enti del SSN, dalla rappresentanza di produttori e fornitori del SSN e relative associazioni di categoria, dalla una rappresentanza di aziende di servizi operanti con gli enti del SSN;

Visti gli esiti degli incontri del citato gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le modalità più efficienti per la messa a regime del sistema per l'emissione e la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione in forma elettronica degli acquisti dei beni e servizi degli enti del SSN;

Visto il parere dell'AGID, reso con nota n. 17154 in data 7 novembre 2018 ai sensi del richiamato art. 1, comma 414, della legge n. 205 del 2017;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'8 novembre 2018 (Rep. atti n. 200/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Nodo di Smistamento degli Ordini

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato opera il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

2. Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

3. Ferme restando le responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari.

Art. 2.

Regole tecniche e linee guida

1. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida concernenti la gestione dei documenti di cui all'art. 1 sono rese disponibili mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura eventuali aggiornamenti, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 3.


Decorrenza

1. L'emissione dei documenti di cui all'art. 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'art. 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3.



Art. 4.

Anticipo decorrenza

1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema di cui all'art. 1 e fino alla data prevista all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 1 possono avvalersi del Nodo di Smistamento degli Ordini per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi secondo le modalità del presente decreto in sostituzione della vigente modalità di gestione degli ordini.

2. Per la finalità di cui al comma 1 e sino alla data di cui all'art. 3, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti stipulano specifici accordi con i fornitori, recanti la data della relativa decorrenza, e ne danno evidenza con le modalità indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2.

3. Per gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti e i fornitori di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'art. 3 a partire dalla data di decorrenza indicata negli specifici accordi di cui al medesimo comma 2.

Art. 5.

Utilizzo sperimentale del sistema

1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema e fino alla data indicata all'art. 3, il Nodo di Smistamento degli Ordini è reso disponibile ai soggetti di cui all'art. 1 che, volontariamente, intendano avvalersene a carattere sperimentale per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi dandone evidenza con le modalità indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2.

2. I documenti emessi in attuazione del comma 1 non determinano effetti giuridici tra le parti.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura il monitoraggio di quanto previsto dal presente decreto.

2. L'attuazione del presente decreto costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale di cui all'art. 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009.

3. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano relazionano periodicamente al tavolo tecnico di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2018

Il Ministro: TRIA

18A08349

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 24 ottobre 2018.

Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 10 e il corrispondente allegato IV - parte IV, tabelle A e B e l'art. 78, comma 1, lettera a) e il corrispondente allegato VII, parte I;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184 della Commissione del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di età non superiore a dodici mesi;

Visto il decreto 16 gennaio 2015, recante nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;

